

→ Segretario Comunale



COMUNE DI CAROVIGNO
(Provincia di Brindisi)

Oggetto: Determinazione R.G. n. 562 del 30.07.2013 avente ad oggetto " Fondo di Produttività e salario accessorio anno 2013 - Quantificazione"

L' ORGANO DI REVISIONE

Vista la determinazione in oggetto indicata, pervenuta a questo Organo di Revisione con nota del Segretario Generale in data 02.08.2013, protocollo n. 14519, con la quale viene richiesto il parere preventivo per la successiva approvazione dell'atto da parte della Giunta Comunale;

Richiamati preliminarmente qui di seguito i vincoli di spesa previsti per la contrattazione integrativa:

1) L'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, e successiva legge di conversione n. 122/2010, il quale dispone che " a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio". L'applicazione della predetta norma ha dato luogo ad una serie di incertezze con riguardo, in particolare a quelle forme di incentivo riconducibili alla lettera K) dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999 " risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale".

2) La circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15.04.2011, n. 12, ha fornito una prima precisazione ancorché di carattere generale, per la quale, ai fini della individuazione delle risorse oggetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale del comparto di riferimento. Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012 e 2013, nel caso superi il valore del fondo per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. L'applicazione del comma 2 bis riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo, ovvero con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.

3) Le diverse posizioni assunte dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti hanno richiesto l'intervento delle Sezioni Riunite della medesima Corte, le quali con delibera n. 51/2011 hanno rilevato che l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, si colloca in un quadro ordinamentale volto a porre un freno al fenomeno della contrattazione integrativa ritenuta causa principale di incontrollati incrementi della spesa di personale; sulle predette valutazioni le Sezioni hanno ritenuto che le risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non comprese nell'ambito applicativo del comma 2 bis dell'art. 9 sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite con il ricorso all'esterno con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente. Presentano tali caratteristiche gli incentivi per la progettazione e le risorse volte a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna; diversamente, le risorse derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione, devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa, in quanto potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente.

Visti gli atti richiamati nella premessa della determinazione R.G. n. 562 del 30.07.2013 in esame, da cui si rileva quanto segue:

a) con deliberazione di G.C. n. 169 del 24.06.2010 venne determinato il fondo della produttività dell'anno 2010 in € 297.849,99, considerando nelle premesse quanto segue:

- questo Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità Interno per l'anno 2009 e che pertanto il Fondo Produttività non può eccedere quello dell'anno 2009, pari ad € 297.849,99;
- il Fondo 2010 prevede un incremento di € 4.791,14 per RIA personale cessato nel corso del 2009 e che tale incremento non possa essere computato per l'anno 2010 in virtù dell'art. 8, comma 4, CCNL, come rilevato dal Collegio dei Revisori;

- il suddetto incremento di € 4.791,14 relativo all'anno 2010 verrà computato nel Fondo relativo alla prima annualità successiva al rispetto del Patto di Stabilità Interno;

b) con deliberazione di G.C. n. 140 del 25.05.2011, ad oggetto "Approvazione fondo anno 2011", si stabiliva:

1. di approvare l'allegato verbale della seduta della Delegazione Trattante del 20.04.2011;
2. di quantificare in via definitiva in € 297.849,99 il fondo di cui all'art. 15 CCNL 01.04.1999, per l'anno 2011 e di ripartirlo secondo quanto riportato nel corrispondente allegato B al presente provvedimento, risultato dell'intesa raggiunta durante la seduta di D.T. del 20.04.2011;

c) con determinazione R.G. n. 453 del 07.06.2012, in ottemperanza alle interpretazioni contenute nella Circolare della R.G.S. n. 12 del 15.04.2011 e delle varie pronunce giurisprudenziali intervenute, si rideterminava il fondo della produttività e salario accessorio per l'anno 2011 in € 283.437,77 stabilendo al contempo che la riduzione di € 14.412,22, non essendo stata operata nel corso dell'anno 2011 e conseguentemente sull'esercizio finanziario 2011, dovrà essere recuperata in favore del bilancio e.f. 2012, nel modo che segue:

1) quanto ad € 10.009,17 mediante eliminazione dei residui passivi relativi ai risparmi sull'intervento 10108010100 "Fondo di Produttività anno 2011", come da certificazione resa dal responsabile del Servizio Finanziario del 06.06.2012 unitamente ai correlativi oneri riflessi che sono posti a carico del bilancio dell'Ente;

2) quanto ad € 4.403,05 mediante riduzione del fondo dell'anno 2012 successivamente all'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010, come sopra specificato;

d) con determinazione R.G. n. 485 del 15.06.2012 (con la quale si quantificava il fondo 2012) e n. 237 del 26.03.2013 (con la quale si rettificava il fondo 2012 in diminuzione per la esclusione della D.ssa Milone in posizione di comando) oltre ad operare la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, è stata anche recuperata la somma di € 4.403,05 (relativa al fondo 2011) detraendola dal fondo 2012;

Preso atto che, con il provvedimento 562 all'esame di questo Organo di Revisione viene provveduto alla determinazione dell'ammontare del Fondo anno 2013, conformemente ed in applicazione dei sopravvenuti indirizzi interpretativi forniti dalla circolare della R.G.S. n. 12 del 15.4.2011 ed in particolare:

a) In ordine alle "risorse oggetto della disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento";

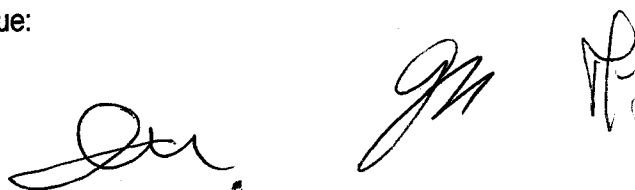
b) "Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo";

c) "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo" precisando più avanti che la riduzione del comma 2-bis "riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo";

d) "Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggior impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità";

Che le variazioni relative al personale dipendente già verificate e quelle che si verificheranno nel corso dell'anno 2013 risultano puntualmente considerate nell'atto in esame;

Che, pertanto, la quantificazione del Fondo della produttività e del salario accessorio di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 per l'anno 2013 viene determinato come segue:



A - TOTALE FONDO ANNO 2013 (€ 312.650,10) ridotto al FONDO 2010.....	€ 297.849,99
B - MEDIA PRESENTI ANNO 2010 (65 AL 01.01.2010 + 59 AL 31.12.2010) /2.....	62
C - QUOTA MEDIA (A/B).....	€ 4.804,03
D - MEDIA PRESENTI ANNO 2013 (58 AL 01.01.2013 + 56 AL 31.12.2013) /2.....	57
E - LIMITE FONDO ANNO 2012 (C x D).....	€ 273.829,71
H - RIDUZIONE FONDO ANNO 2012 (A - G).....	€ 24.020,28

L'ORGANO DI REVISIONE

Sulla base delle verifiche e delle valutazioni sopra riportate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla determinazione R.G. n. 562 del 30.07.2013 avente ad oggetto " Fondo di Produttività e salario accessorio anno 2013 - Quantificazione"

Letto, confermato e sottoscritto
Carovigno, 20 settembre 2013

L'Organo di Revisione

Presidente (Oggiano Massimiliano)

Componente (Muscogiuri Giuseppe Antonio)

Componente (Iaia Maria)